

TI_GERICHTE 38.2019.50 vom 17. Dezember 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-12-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2019.50

FR: TI_GERICHTE 38.2019.50 du 17 décembre 2019

IT: TI_GERICHTE 38.2019.50 del 17 dicembre 2019

Erwägungen

E. 12

LADI precisa che "in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".

Questo concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art.

E. 13

cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (cfr. STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

In una sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere all'esistenza di una residenza abituale all'estero (cfr. pure STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2).

In una sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309, il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.5.), ha sottolineato che è peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un'abitazione più spaziosa e non in Svizzera dove viveva in un bilocale con il figlio.

In una sentenza pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l'articolo 8 LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale pure per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell'UE. In tal caso si applicano anche l'ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni nazionali a farlo. Se, in quel caso di specie, l'assicurato non risiedeva in Svizzera e non soddisfaceva quindi il presupposto di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non era della Confederazione.

In una sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l'Alta Corte, dichiarando inammissibile il ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato che:

"() la Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m²), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.■

In una sentenza 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle relazioni personali in Svizzera dove viveva sua madre e dove i figli andavano a scuola, aveva la residenza effettiva in Francia dove con la moglie è proprietario di una villa.

In una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero, rilevando:

"()che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,

che il ricorrente si limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati. ()■

In una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all'estero.

Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si è trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come anche era tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni personali, era in Italia.

L'Alta Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

"()

5.3. Il ricorrente ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano con il fratello. Tuttavia,

per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2). Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può essere considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr. sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali pertanto sotto questo profilo sono infondate. ()■

Al riguardo cfr. pure STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 già citata sopra, STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282.

2.3. RI 1, nato il _____ 1972, di nazionalità italiana, è entrato in Svizzera il 20 giugno 2017 e beneficia di un permesso di dimora (permesso B UE/AELS) fino al 19 giugno 2022 (cfr. doc. 254).

2.4. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia preliminarmente che nell'ambito delle assicurazioni sociali è data priorità alle dichiarazioni della prima ora, nel senso di dare la precedenza - in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato - alle affermazioni fatte subito dopo l'evento, quando ancora l'interessato ne ignorava le conseguenze giuridiche (cfr. STF 9C_495/2019 del 31 ottobre 2019; DTF 142 V 590 consid. 5.2. pag. 594 ss.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47).

Le dichiarazioni del 18 dicembre 2018, riprodotte al considerando precedente, assumono quindi un'importanza decisiva.

L'insorgente non ha infatti concretizzato un legame con il Ticino tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.2.), la quale esige come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: ■Lebensmittelpunkt■; STF C 227/05 dell'8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 ■Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen■ all'estero nella quale l'Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: ■Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro

interessi■).

Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede all■assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

Al riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e menzionata al consid. 2.2.

In concreto, il centro delle relazioni personali del ricorrente ha continuato ad essere in Italia, tra _____, dove vive la figlia minorenni, e _____, località presso la quale possiede un appartamento di sua proprietà e che è stato indicato quale luogo di residenza nell■Accordo per la separazione dei coniugi del 27 marzo 2019 (cfr. doc. 73-76).

A proposito della separazione dalla moglie, in una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015, contro la quale è stato inoltrato un ricorso dichiarato irricevibile dal Tribunale federale nella già citata sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016 (cfr. consid. 2.1), il TCA aveva sottolineato che ■la circostanza che il ricorrente si sia separato di fatto dalla moglie, non implica che egli non abbia più il centro dei suoi interessi in X._____, visto in particolare il rientro settimanale in Italia, secondo quanto dichiarato dall■assicurato sia alla Sezione del lavoro sia alla Polizia cantonale■ (vedi pure STCA 38.2017.57 del 14 dicembre 2017; STCA 38.2015.49 del 18 aprile 2016).

Il ricorrente stesso, del resto, il 16 dicembre 2018 ha indicato di avere con la Svizzera ■legami lavorativi■.

L■assicurato, nel nostro paese, è ospitato in una abitazione dal suo ex datore di lavoro che è pure un amico di lunga data e non paga nessun affitto.

Secondo questo Tribunale si tratta semplicemente di una residenza secondaria (cfr. STCA 38.2019.12 del 17 aprile 2019; STF 8C_511/2018 del 12 marzo 2019; STCA 38.2018.11 del 10 ottobre 2018; STCA 38.2017.57 del 14 dicembre 2017; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; STCA 38.2014.12 del 30 marzo 2015).

A nulla di diverso può portare la circostanza che egli abbia stipulato in Svizzera un contratto con un operatore telefonico, che sia affiliato a una cassa malati e che abbia beneficiato di prestazioni sanitarie.

Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).

Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si

spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

Una decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell'Allegato II all'ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell'8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 345; RS 0831.109.268.1; vedi pure B. Kahil-Wolff, *Le Règlement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d'autres développements en termes d'assujettissement aux assurances sociales* in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

L'art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.

In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l'assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683).

Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.

Secondo l'art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliere» qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

In effetti viene considerato lavoratore frontaliere anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: **()** dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliere, indipendentemente dal fatto che abbiano la

stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). ()■).

Questi assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.) alla luce dell'■art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (■La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.■).

Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dell'■art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (■La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.■) e dell'■art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (■Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.■; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).

Nella STF8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che ■questa facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione europea C-443/11 Jelts e.a., punti 31 e 32).

In una sentenza pubblicata in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliere un'■assicurata di nazionalità svizzera domiciliata in Francia - dove aveva acquistato una casa - - che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due volte per settimana (■Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du règlement■.).

In applicazione delle disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.

Le medesime argomentazioni sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA ha pure confermato il diniego del diritto all'■indennità di disoccupazione in quanto un'■assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta per settimana.

Con analoghe argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un'assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall'interessata da cui emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l'abitazione coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.

Il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015 del 9 settembre 2015, nella quale l'Alta Corte ha sottolineato che la ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del 18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni in Italia.

In una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliera un altro assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in Italia una volta per settimana.

Il TCA si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche dall'assicurato, oltre che su di un Rapporto della Polizia cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull'estratto conto attestante i prelievi in contanti.

Il Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell'assicurato, ritenendolo manifestamente infondato e osservando:

"() È peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un'abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del ricorrente. ()

In un'altra sentenza 38.2015.61 del 16 dicembre 2015 il TCA ha stabilito che un ricorrente, titolare di un permesso B dall'aprile 2012, la cui moglie abita in Italia non lontano dal confine svizzero in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali, dall'altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la domenica sia durante lo svolgimento dell'attività lavorativa sia dopo l'iscrizione per il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del diritto internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi concreti agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il centro delle proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto della residenza in Svizzera secondo l'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo luogo, il ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliera che si trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le prestazioni di disoccupazione nel suo Stato di residenza.

Al riguardo cfr. pure STCA 38.2015.47 del 20 gennaio 2016; STCA 38.2015.5 del 3 febbraio 2016; STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016; STCA 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e STCA 38.2015.49 del 18 aprile 2016.

Infine in una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e citata sopra, il Tribunale federale ha confermato una sentenza del TCA che aveva

considerato un assicurato vero frontaliere rilevando:

"() Nella misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di apprezzamento delle prove:DTF 137 I 58consid. 4.1.2 pag. 62;134 V 53consid. 4.3 pag. 62 e rinvi). Questo per non nascondere che l'accezione data dal ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo, indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente.

7.7. Il ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere considerato falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo. Dall'art. 65 comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che si trova in disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso frontaliere"; "unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso un diritto di opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome, come è anche stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza citata 8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento dello statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590consid. 6.4 pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4; sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con riferimenti). ()■

2.6. Il Regolamento (CE) 883/2004 prevede, inoltre, all'art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliere, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell'ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin, op.cit. pag. 683).

Questa disposizione regola la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno Stato diverso da quello dell'ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono dei lavoratori frontalieri.

Questi assicurati hanno un diritto d'opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).

Il Tribunale federale ha stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliere (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010).

Lo statuto di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015 e STCA38.2015.53 del 2 dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che sono stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013, l'altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e alloggiavano nelle baracche del cantiere.

Inoltre con giudizio 38.2015.17 del 23 novembre 2015 il TCA ha considerato lavoratore falso frontaliere un assicurato con permesso L e in seguito B che ha lavorato in Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra con diversi contratti di durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e figlia minore abitano in Italia, che dista dal luogo di lavoro in Svizzera 94/95 km, in una casa di loro proprietà.

Anche con sentenza 38.2015.39 del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice falsa frontaliere un'assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva quale cuoca in virtù di contratti d'impiego di durata determinata in ambito turistico, ciò che implicava, perlomeno nell'alta stagione, un impegno lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro regolare nel suo Stato di residenza.

In una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784 e già citata al consid. 2.2, non è, per contro, stato ritenuto lavoratore falso frontaliere un assicurato, al beneficio di un permesso B dall'aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625.--) con contratto di durata determinata (aprile 2012-giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013 all'estero.

Neppure è stato riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del 18 maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di dimora B dal 1° giugno 2012, che dall'aprile 2010 è stato legato fino al licenziamento nel 2014 alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d'impiego di durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi.

Questa Corte non ha potuto pronunciarsi in merito alla fattispecie di un assicurato considerato (in un secondo tempo nella nuova decisione su opposizione emessa pendente causa davanti al TCA) dalla Sezione del lavoro -visti la tipologia dell'attività svolta con orari irregolari, la soluzione abitativa e i rientri sporadici nel suo Paese di residenza -falso frontaliere, poiché il caso è sfociato in uno stralcio (inc.38.2015.77). Il Presidente del TCA, nello stralcio del 13 gennaio 2016, ha in ogni caso citato le sentenze cantonali da cui emerge un'interpretazione restrittiva della nozione di falso frontaliere (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015; STCA38.2015.53 del 2 dicembre 2015; STCA38.2015.17 del 23 novembre 2015).

In tale contesto è utile ricordare che secondo il Tribunale federale nella categoria dei lavoratorifalsi frontaliere fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliere (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12

giugno 2009 riguardante il campo d'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile 2012).

In una sentenza 38.2016.15 del 12 luglio 2016 questo Tribunale ha innanzitutto negato che l'assicurato che lavorava in Svizzera presso una ditta di impieghi temporanei fosse un vero frontaliere, in quanto il medesimo ha sempre dichiarato di rientrare in Italia una volta al mese e che a volte lavorava anche il sabato e la domenica.

Il TCA ha poi concluso che si trattava di un falso frontaliere, poiché la situazione del ricorrente (al beneficio presso X. di impieghi temporanei che talvolta lo occupavano anche durante i fine settimana) era assimilabile a quella dei lavoratori stagionali.

In una sentenza 38.2016.62 del

E. 14

In casa propria o in affitto? (pf produrre copia del contratto di locazione)

E. 15

marzo 2017 questa Corte ha, invece, concluso che non si era in presenza di un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni quindici giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre, lavoro in cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di contratto (di durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).

In data 14 maggio 2019 egli ha indicato che andava a trovare la figlia in qualche fine settimana in quanto facendo il rappresentante per _____ dovevo anche viaggiare dunque andavo a trovarla quando riuscivo (cfr. consid. 2.3.).

Va infine rilevato che, anche volendo ammettere che il rientro in Italia non avveniva ogni settimana, la conclusione non sarebbe quella auspicata dalla parte ricorrente.

L'insorgente, infatti, visto, da un lato, che _____ è situata non lontano dal confine svizzero (www.it.viamichelin.ch), dall'altro, che disponeva di un contratto di durata indeterminata (cfr. consid. 2.3.) ed era occupato professionalmente nei giorni feriali - ritenuto che si recava in Italia il sabato e la domenica -, non può essere qualificato come falso frontaliere, analogamente a quanto deciso da questa Corte nelle STCA 38.2019.51 dell'11 novembre 2019; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2018; STCA 38.2017.77 del 12 marzo 2018; STCA 38.2017.57 del 14 dicembre 2017 consid. 2.5.; STCA 38.2016.62 del 15 marzo 2017 e STCA 38.2015.44 del 18 maggio 2016 e diversamente da quanto deciso nelle STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016 e STCA 38.2015.39 del 9 marzo 2016 consid. 2.11. (cfr. consid. 2.6.).

Anche da questo profilo, dunque, va negato all'assicurato il diritto all'indennità di disoccupazione.

E. 16

Per quale motivo non vive con sua moglie e sua figlia?

E. 17

Per quale motivo ha vissuto e vive tutt'ora con il suo ex datore di lavoro?

E. 18

Ha un veicolo? Targa? Assicurazione?

E. 19

Quando era occupato presso la _____, durante quali giorni soggiornava a _____?

E. 20

Quando era occupato presso la _____, durante quali giorni soggiornava presso la sua famiglia in Italia?

E. 21

Quando si reca presso la famiglia si ferma a dormire?

E. 22

Qual è attualmente la durata settimanale del soggiorno a _____?

E. 23

Quali legami ha con la Svizzera?

E. 24

È membro di società, associazioni o altri enti? In Svizzera/Italia? quali?

E. 25

È abbonato a giornali o riviste? quali?

E. 26

Come effettua le sue ricerche di lavoro?

E. 27

Ha un collegamento Internet? (pf produrre copia delle ultime sei fatture Internet e cellulare con i dettagli delle chiamate/roaming, ...)” (Doc. 144-145) RI 1 ha così risposto il 16 dicembre 2018: "(...) 1) Il telefono CH _____ It _____ 2) email _____ 3) Risiedevo in località _____ 4) Si sono iscritto alla AIRE 5) la casa è composta di 6 locali con tre bagni io risiedo al piano inferiore in un locale e mezzo 6) sono ospitato gratuitamente dal proprietario di casa _____ 7) non pago affitto 8) la mia cassa malattia è LAINF 9) il mio medico curante Dott. _____ 10) non ho un contratto di locazione ho il documento di ospitalità 11) il contratto di locazione è stato stipulato dal signor _____ e sua moglie _____ 12) nella parte a me riservata vivo solo 13) la mia famiglia composta dalla mia Ex moglie e mia figlia risiede in _____ Italia 14) l'appartamento è di proprietà della mia ex moglie 15) la mamma di mia figlia ha un'attività di vendita al dettaglio, in località _____ Italia, la mia ex moglie lavora in Italia e non ha la necessità di un permesso di lavoro 16) Io e la mia ex moglie abbiamo effettuato la separazione consensuale 2009 17) Vivo nella stessa abitazione del mio ex datore di lavoro perché da anni ci lega una profonda amicizia e rapporto di collaborazione. Nella eventualità riuscissi a trovare una alternativa lavorativa lascerò l'attuale residenza. 18) Non ho un veicolo 19) Risiedo a _____ 5 giorni alla settimana 20) Soggiornavo in Italia il sabato la domenica in V _____ Italia nella mia abitazione di proprietà 21) Quando sono in Italia dormo nella mia abitazione 22) La durata del mio soggiorno a _____ dopo la chiusura della azienda è di 4 giorni alla settimana per la ricerca di una nuova situazione lavorativa 23) I miei legami sono di lavorativi 24) non sono membro di associazioni o enti 25) non sono abbonato ad alcuna rivista o giornale 26) effettuo quotidianamente la consultazione di più siti di ricerca di occupazione inviando il

mio CV alle aziende che sono nel settore di mia specializzazione _____ 27) Ho un collegamento internet sul cellulare con una scheda ricaricabile, non posso fornire il dettaglio delle chiamate e relative fatture perché il servizio non lo consente.)” (Doc. 143) Il 14 maggio 2019 l'assicurato, in presenza della sua patrocinatrice, è stato sentito da _____ della Cassa cantonale di disoccupazione. In quell'occasione è stato allestito un verbale, firmato anche dall'assicurato, del seguente tenore: " (...) Signor RI 1, nello scritto inviato alla cassa datato 16 dicembre 2018 ha indicato alla Cassa di risiedere a _____, durante l'attività lavorativa per _____, per 5 giorni la settimana. Può indicarci nel dettaglio quali giorni risiedeva a _____ e quali non, specificandoci nel dettaglio dove stava quando non risiedeva a _____? Capitava ogni tanto che andavo a trovare mia figlia, non erano regolari le mie visite. Facendo il rappresentante per _____ dovevo anche viaggiare dunque andavo a trovarla quando riuscivo. ADR io intendevo dire che nei giorni lavorativi stavo a _____, e che in qualche fine settimana andavo a trovarla, non sapevo come spiegarlo nella lettera. Può spiegarci nel dettaglio com'è composta l'abitazione dei signori _____ nel dettaglio? È una villa di due piani, al pianterreno vi è la sala, con la cucina e un piccolo bagno e uno studio, al piano di sotto vi è una camera con un armadio che è a me adibita e al secondo piano vi sono le tre camere a loro adibite. È corretto che non paga e non ha mai pagato un affitto/ contributo ai signori _____? Sì, è corretto, il signor _____ è un mio grandissimo amico da tempo, mi aveva proposto questo lavoro e mi aveva subito proposto di ospitarmi gratuitamente. Per quale motivo? Per una questione di amicizia. Consuma i pasti con la famiglia _____? Qualche volta sì, a volte mi arrangio, posso utilizzare la cucina liberamente. Per quale motivo si è trasferito presso l'abitazione dei signori _____? Era più comodo abitare presso di loro in quanto la mia abitazione in Italia dista 100 chilometri dal posto di lavoro, era un risparmio di soldi e energie. Prima di arrivare in Svizzera dove si situava la sua residenza all'estero? A _____ in Italia, provincia di _____. Nella convenzione di divorzio allegata all'opposizione presentata si rileva a pag. 3 "il padre: a) avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia due giorni alla settimana (il giovedì all'uscita dalla scuola con accompagnamento il giorno dopo presso l'istituto scolastico e il sabato dalle 10.00 fino alle ore 10.00 della domenica), previo appuntamento concordato con la signora _____ e compatibilmente con le esigenze della minore e salvi gli impegni scolastici"; siamo a chiederle, da quando quest'accordo è in vigore? Viene rispettato? Quest'accordo è in vigore da quando siamo separati; è una clausola inserita a livello legale, non è mai stata veramente rispettata, ritenuto che io ero e sono impossibilitato ad andare a prenderla poiché soggiorno in Svizzera. Prendiamo separatamente accordi in merito alle visite e vado a vederla quando riuscito. Voglia indicarci, nel corso degli ultimi 6 mesi, in quali giorni ha esercitato il suo diritto di visita nei confronti di _____. Non vi sono giorni precisi, sono andato qualche volta, la maggior parte delle volte vado la domenica mattina, sto con lei la giornata, e torno la sera. Se devo stimare l'ho vista circa una media di due volte al mese. ADR No, non ho tenuto mia figlia a Natale e Pasqua. Per quale motivo sulla convenzione di divorzio vidimata in data 9 febbraio 2019 viene indicato quale residente in _____? Potrebbe essere un errore del legale della mia ex moglie, è lui che ha stilato l'accordo, può essere che anch'io non ho notificato la modifica. È corretto affermare che, quando si reca in Italia, risiede presso un'abitazione di sua proprietà sita in _____? Sì, corretto, è un appartamento di mia proprietà, se dormo in Italia dormo lì. Credo che a decorrere dal mese di luglio 2019 inizierò ad affittarlo. Nel suo scritto del 16 dicembre 2018 ha indicato che l'abitazione si trova in _____ ma non ha indicato la località; può indicarci la località?

_____ . Può spiegarci nel dettaglio da quale data tale appartamento è di sua proprietà? Dal 2009. ADR sì, era l'appartamento dove vivevamo con mia moglie e mia figlia, al momento della separazione ho comprato un appartamento alla mia ex moglie e a me è rimasta questa. Può spiegarci nel dettaglio com'è composto tale appartamento? Vi è una camera, una sala, la cucina un bagno e il terrazzo (circa 85mq). È corretto affermare che non possiede un veicolo? In Svizzera non ho alcun veicolo, ne ho uno in Italia che sto cercando di vendere. Può spiegarci con quale mezzo si reca in Italia? (fornire copia biglietti del treno ultimi 6 mesi) Con il treno, a volte il mio amico _____ mi porta in Italia. ADR non posso fornire i biglietti del treno in quanto li ho buttati via. Nel suo scritto del 16 dicembre 2018 indicava che i suoi legami con la Svizzera erano lavorativi; può indicarci chi sono le persone che hanno firmato le dichiarazioni testimoniali allegate alla sua opposizione? Anche qua posso dire che non sapevo come rispondere a questa domanda. La signora _____ è la proprietaria del bar davanti al negozio dove lavoravo, la vedo ancora in quanto vado a bere qualcosa presso il bar. (doc. a) Il signor _____ è un amico della famiglia _____ ed è diventato anche mio amico, lo frequento e a volte usciamo anche insieme. (doc. b) _____ è il fisioterapista dove sono andato qualche volta (doc. c). _____ lavora presso la funicolare a _____ e mi vede spesso e chiacchieriamo (doc. d). Poi vi è il giardiniere (che chiamiamo con un soprannome dunque non vi so dire il suo vero nome) che viene spesso presso la casa dei signori _____ e che nel frattempo siamo diventati amici (doc. e). Il signor _____ è il proprietario di _____ dove ogni tanto compro la pizza, è _____ e con lui ho un buon rapporto e siamo diventati amici (doc. F). ADR quello era il periodo in cui ho cominciato a stringere le conoscenze, inizialmente li vedevo in giro ma da agosto 2018 abbiamo cominciato a stringere un legame in più. Chiaramente non con tutti è successo da agosto 2018. Per quale motivo nell'opposizione indicate che la figlia minore non può recarsi in Svizzera dal padre? Era inteso nel fatto che la bambina non può viaggiare da sola, non inteso come se non potesse uscire dall'Italia. Il lavoro presso _____ è stato il suo primo lavoro in Svizzera? Sì, il primo lavoro in Svizzera. Prima di trovare lavoro in Svizzera dove lavorava? Lavoravo per conto mio, avevo dei negozi che ho chiuso nel 2012, poi sono rimasto senza attività fino al lavoro presso _____. Per quale motivo il suo ultimo lavoro all'estero è terminato? Al momento della separazione ho deciso di chiudere i negozi in quanto vi erano problemi con la mia ex moglie. Aveva sottoscritto un contratto prima di arrivare in Svizzera? Sì, è stato sottoscritto prima, è stato firmato il 1° giugno 2017 e mi sono trasferito subito dai signori _____, il lavoro è iniziato in data 10 ottobre 2017. Come ha trovato l'impiego in Svizzera? Il signor _____ aveva idea di aprire un negozio in Svizzera per il commercio di gioielli preziosi e, visto che io ero senza attività, mi ha proposto di aprire un negozio e di lavorarvi in qualità di commesso e rappresentante. ADR venditore, rappresentante anche presso altri negozi, disegnatore di gioielli. Può indicarci in quale modo la ditta _____ le pagava gli stipendi? La maggior parte delle volte quando serviva il signor _____ mi dava i soldi di tasca sua. A volte mi è stato anche versato sul conto corrente, all'incirca due o tre volte, non di più. Possiede un conto corrente postale o bancario in Svizzera? Sì. ADR la data esatta di apertura non la ricordo, come potrete vedere dall'opposizione vi un estratto di giugno 2018. Vi farò avere la data esatta di apertura. Viene mostrato il conteggio stipendio ricevuto da parte di _____, nello specifico quello di ottobre 2017, può confermarci che la firma sul modulo è sua? Sì, confermo che la scrittura e la firma sul modulo sono miei. ADR sì, firmavo le ricevute mese per mese. Per quale motivo sul conteggio di ottobre 2017 viene indicato che ha ricevuto

l'importo in data 1° novembre 2017 quando il bonifico bancario porta la data del 14 dicembre 2017? Il signor _____ tutti i mesi mi sottoponeva la busta paga e mi chiedeva di firmarla per ricevuta, io ho sempre firmato sulla fiducia, non verificavo prima sul conto che i soldi realmente vi fossero. Ha ancora degli stipendi scoperti con _____? No, no ho alcuno scoperto con la società. ADR sì, confermo nuovamente che firmavo le ricevute mese per mese alla fine del mese. ADR si richiede la produzione della contabilità di _____ dalla quale si possa rilevare il reale percepimento dello stipendio. Estratti conto Cassa e conto stipendi per tutto il periodo lavorativo. Risposta 22 scritto del 16.12.2018 "La durata del mio soggiorno a _____ dopo la chiusura della azienda è di 4 giorni alla settimana per la ricerca di una nuova situazione lavorativa", può spiegarci anche questo punto? Nel periodo di dicembre 2018 stavo a volte da altri amici, si è limitato nel tempo, circa per i mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019. In quel periodo il fratello del signor _____ viveva vicino alla stazione di _____, a volte uscivamo assieme e mi fermavo a dormire da lui. ADR lui ora vive in _____ dunque non penso di poterlo contattare; non ho più avuto contatti con lui dopo la sua partenza dalla Svizzera. Ha ulteriori osservazioni da aggiungere? No, non ho nulla da aggiungere." (Doc. 41-46) 2.4. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia preliminarmente che nell'ambito delle assicurazioni sociali è data priorità alle dichiarazioni della prima ora, nel senso di dare la precedenza - in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato - alle affermazioni fatte subito dopo l'evento, quando ancora l'interessato ne ignorava le conseguenze giuridiche (cfr. STF 9C_495/2019 del 31 ottobre 2019; DTF 142 V 590 consid. 5.2. pag. 594 ss.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47). Le dichiarazioni del 18 dicembre 2018, riprodotte al considerando precedente, assumono quindi un'importanza decisiva. Applicando l'abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del

E. 28

aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), il TCA deve concludere che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha ritenuto che il ricorrente non ha in Svizzera il centro delle proprie relazioni di vita. L'insorgente non ha infatti concretizzato un legame con il Ticino tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.2.), la quale esige come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: "Lebensmittelpunkt"; STF C 227/05 dell'8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 "Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen" all'estero nella quale l'Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: "Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi"). Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede

all'assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465). Al riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e menzionata al consid. 2.2. In concreto, il centro delle relazioni personali del ricorrente ha continuato ad essere in Italia, tra _____, dove vive la figlia minorenni, e _____, località presso la quale possiede un appartamento di sua proprietà e che è stato indicato quale luogo di residenza nell'Accordo per la separazione dei coniugi del 27 marzo 2019 (cfr. doc. 73-76). A proposito della separazione dalla moglie, in una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015, contro la quale è stato inoltrato un ricorso dichiarato irricevibile dal Tribunale federale nella già citata sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016 (cfr. consid. 2.1), il TCA aveva sottolineato che "la circostanza che il ricorrente si sia separato di fatto dalla moglie, non implica che egli non abbia più il centro dei suoi interessi in X._____, visto in particolare il rientro settimanale in Italia, secondo quanto dichiarato dall'assicurato sia alla Sezione del lavoro sia alla Polizia cantonale" (vedi pure STCA 38.2017.57 del 14 dicembre 2017; STCA 38.2015.49 del 18 aprile 2016). Il ricorrente stesso, del resto, il 16 dicembre 2018 ha indicato di avere con la Svizzera "legami lavorativi". L'assicurato, nel nostro paese, è ospitato in una abitazione dal suo ex datore di lavoro che è pure un amico di lunga data e non paga nessun affitto. Secondo questo Tribunale si tratta semplicemente di una residenza secondaria (cfr. STCA 38.2019.12 del 17 aprile 2019; STF 8C_511/2018 del 12 marzo 2019; STCA 38.2018.11 del 10 ottobre 2018; STCA 38.2017.57 del 14 dicembre 2017; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; STCA 38.2014.12 del 30 marzo 2015). Per quanto concerne l'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero - AIRE (ai sensi dell'art. 6 della Legge italiana del 27 ottobre 1988 n. 470 "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero" i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. Inoltre la corretta registrazione all'AIRE permette, tra l'altro, l'esercizio di tutti i diritti e i doveri ai cittadini. In particolare è rilevante per aspetti quali l'esercizio del diritto di voto e l'estensione dell'assistenza sanitaria in Italia; cfr. www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf; www.conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe), è utile osservare che la stessa è un indizio che va valutato congiuntamente ad altri elementi, per stabilire se un assicurato ha oppure no costituito la propria residenza effettiva in Svizzera ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2016 consid. 2.4.). L'iscrizione all'AIRE, pertanto, di per sé non comprova la residenza effettiva nel nostro Paese. A nulla di diverso può portare la circostanza che egli abbia stipulato in Svizzera un contratto con un operatore telefonico, che sia affiliato a una cassa malati e che abbia beneficiato di prestazioni sanitarie. In particolare, per quanto riguarda le conoscenze, va osservato che non è certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato differente da quello in cui si risiede. In proposito, in una sentenza 8C_656/2009 del 14 aprile 2010 consid. 8.2. il Tribunale federale ha, del resto, evidenziato come l'esistenza di rapporti d'amicizia sia una situazione certamente non insolita per la maggior parte dei frontalieri italiani attivi per un certo periodo nel nostro Paese (cfr. pure STF C 227/05 dell'8 novembre 2006 consid. 4 citata sopra). La nostra Massima Istanza, nella sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e citata al consid. 2.2., al consid. 5.3. ha d'altronde evidenziato che: "(...) la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in

Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. (...)” Infine, a proposito del fatto che l'assicurato disponga di un permesso B, in una sentenza 38.2019.51 dell'11 novembre 2019 il TCA ha sottolineato che: " (...) Ininfluyente ai fini della presente vertenza risulta, poi, la circostanza fatta valere dalla parte ricorrente secondo cui l'assicurata disponesse di un permesso B il quale consente di assentarsi dalla Svizzera per un massimo di sei mesi prima di essere considerato scaduto (cfr. doc. I pag. 7). È vero che l'art. 61 cpv. 2 LStr prevede che se lo straniero lascia la Svizzera senza notificare la propria partenza, il permesso di soggiorno di breve durata decade dopo tre mesi e il permesso di dimora e il permesso di domicilio dopo sei mesi. Il permesso di domicilio può, su richiesta, essere mantenuto per quattro anni. È altrettanto vero, tuttavia, che la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue in particolare dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri. Il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle decisioni rese in materia di diritto degli stranieri. La concessione di un determinato permesso è soltanto un elemento, che deve essere corroborato però da altri elementi oggettivi concordanti (cfr. consid. 2.2.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1. e 4.4.; DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.). (...)” A ragione, dunque, nella decisione su opposizione del 19 giugno 2019 la Cassa ha stabilito che il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l'art. 12 LADI, così come definito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.2.), non è in concreto realizzato (cfr. al riguardo STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019; STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2018; STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014; STCA 38.2012.51 del 30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 67 pag. 376). 2.5. Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se l'assicurata possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Boris Rubin, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schulthess Editions Romandes, 2014, pag. 683 n. 24). Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315 , con riferimenti [RS 0.142.112.681]). Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173). Una

decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell'Allegato II all'ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3). Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell'8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 345; RS 0831.109.268.1; vedi pure B. Kahil-Wolff, "Le Règlement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d'autres développements en termes d'assujettissement aux assurances sociales" in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281). L'art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro. In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l'assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683). Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti. Secondo l'art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliere» qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana. In effetti viene considerato lavoratore frontaliere anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: "(...) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliere, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (...)). Questi assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.) alla luce dell'art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 ("La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente."). Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato

di residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dell'art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento ("La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.") e dell'art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento ("Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza."); cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683). Nella STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che "questa facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione europea C-443/11 Jelts e.a., punti 31 e 32). In una sentenza pubblicata in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliere un'assicurata di nazionalità svizzera domiciliata in Francia - dove aveva acquistato una casa- - che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due volte per settimana ("Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du règlement"). In applicazione delle disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari. Le medesime argomentazioni sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA ha pure confermato il diniego del diritto all'indennità di disoccupazione in quanto un'assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta per settimana. Con analoghe argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un'assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall'interessata da cui emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l'abitazione coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali. Il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015 del 9 settembre 2015, nella quale l'Alta Corte ha sottolineato che "la ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del 18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse essere ritenuta frontaliere e quindi con diritto a prestazioni in Italia." . In una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in Italia una volta per settimana. Il TCA si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche dall'assicurato, oltre che su di un Rapporto della Polizia cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull'estratto conto attestante i prelievi in contanti. Il Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso

dell'assicurato, ritenendolo manifestamente infondato e osservando: " (...) È peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un'abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del ricorrente. (...)” In un'altra sentenza 38.2015.61 del 16 dicembre 2015 il TCA ha stabilito che “un ricorrente, titolare di un permesso B dall'aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali, dall'altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la domenica sia durante lo svolgimento dell'attività lavorativa sia dopo l'iscrizione per il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del diritto internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi concreti agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il centro delle proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto della residenza in Svizzera secondo l'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo luogo, il ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere che si trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le prestazioni di disoccupazione nel suo Stato di residenza”. Al riguardo cfr. pure STCA 38.2015.47 del 20 gennaio 2016; STCA 38.2015.5 del 3 febbraio 2016; STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016; STCA 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e STCA 38.2015.49 del 18 aprile 2016. Infine in una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e citata sopra, il Tribunale federale ha confermato una sentenza del TCA che aveva considerato un assicurato vero frontaliere rilevando: " (...) Nella misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo, indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente. 7.7. Il ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere considerato falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo. Dall'art. 65 comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che si trova in disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso frontaliere"; "unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso un diritto di opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome, come è anche stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza citata 8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento dello statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid. 6.4 pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23

novembre 2015 consid. 4; sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con riferimenti). (...)” 2.6. Il Regolamento (CE) 883/2004 prevede, inoltre, all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin, op.cit. pag. 683). Questa disposizione regola la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono dei lavoratori frontalieri. Questi assicurati hanno un diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228). Il Tribunale federale ha stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un’impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010). Lo statuto di lavoratore falso frontaliero è stato riconosciuto da questa Corte nelle sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015 e STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che sono stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013, l’altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e alloggiavano nelle baracche del cantiere. Inoltre con giudizio 38.2015.17 del 23 novembre 2015 il TCA ha considerato lavoratore falso frontaliero un assicurato con permesso L e in seguito B che ha lavorato in Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra con diversi contratti di durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e figlia minore abitano in Italia, che dista dal luogo di lavoro in Svizzera 94/95 km, in una casa di loro proprietà. Anche con sentenza 38.2015.39 del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro regolare nel suo Stato di residenza. In una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784 e già citata al consid. 2.2, non è, per contro, stato ritenuto lavoratore falso frontaliero un assicurato, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625.--) con contratto di durata determinata (aprile 2012-giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013 all’estero. Neppure è stato riconosciuto lo statuto di falso frontaliero nel giudizio 38.2015.44 del 18 maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi. Questa Corte non ha potuto pronunciarsi in merito alla fattispecie di un assicurato considerato (in un secondo tempo nella nuova decisione su opposizione emessa pendente causa davanti al TCA) dalla Sezione del lavoro - visti la tipologia dell’attività svolta con orari irregolari, la soluzione abitativa e i rientri sporadici nel suo Paese di residenza - falso frontaliero, poiché il caso è sfociato in uno stralcio (inc. 38.2015.77) . Il

Presidente del TCA, nello stralcio del 13 gennaio 2016, ha in ogni caso citato le sentenze cantonali da cui emerge un'interpretazione restrittiva della nozione di falso frontaliere (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015; STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015; STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015). In tale contesto è utile ricordare che secondo il Tribunale federale nella categoria dei lavoratori falsi frontalieri fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliere (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante il campo d'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile 2012). In una sentenza 38.2016.15 del 12 luglio 2016 questo Tribunale ha innanzitutto negato che l'assicurato che lavorava in Svizzera presso una ditta di impieghi temporanei fosse un vero frontaliere, in quanto il medesimo ha sempre dichiarato di rientrare in Italia una volta al mese e che a volte lavorava anche il sabato e la domenica. Il TCA ha poi concluso che si trattava di un falso frontaliere, poiché la situazione del ricorrente (al beneficio presso X. di impieghi temporanei che talvolta lo occupavano anche durante i fine settimana) era assimilabile a quella dei lavoratori stagionali. In una sentenza 38.2016.62 del 15 marzo 2017 questa Corte ha, invece, concluso che non si era in presenza di un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni quindici giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre, lavoro in cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di contratto (di durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì). 2.7. Nella presente fattispecie, l'assicurato l'11 dicembre 2018 ha dichiarato alla Cassa di risiedere a _____ 5 giorni la settimana prima del licenziamento e 4 giorni la settimana dopo la perdita dell'occupazione (cfr. consid. 2.3.). In data 14 maggio 2019 egli ha indicato che andava a trovare la figlia in qualche fine settimana "in quanto facendo il rappresentante per _____ dovevo anche viaggiare dunque andavo a trovarla quando riuscivo" (cfr. consid. 2.3.). Ne discende che, dal profilo del diritto internazionale, applicando il principio della dichiarazione della prima ora e il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. consid. 2.4.), l'assicurato deve essere considerato un frontaliere vero con diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia. Va infine rilevato che, anche volendo ammettere che il rientro in Italia non avveniva ogni settimana, la conclusione non sarebbe quella auspicata dalla parte ricorrente. L'insorgente, infatti, visto, da un lato, che _____ è situata non lontano dal confine svizzero (www.it.viamichelin.ch), dall'altro, che disponeva di un contratto di durata indeterminata (cfr. consid. 2.3.) ed era occupato professionalmente nei giorni feriali - ritenuto che si recava in Italia il sabato e la domenica -, non può essere qualificato come falso frontaliere, analogamente a quanto deciso da questa Corte nelle STCA 38.2019.51 dell'11 novembre 2019; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2018; STCA 38.2017.77 del 12 marzo 2018; STCA 38.2017.57 del 14 dicembre 2017 consid. 2.5.; STCA 38.2016.62 del 15 marzo 2017 e STCA 38.2015.44 del 18 maggio 2016 e diversamente da quanto deciso nelle STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016 e STCA 38.2015.39 del 9 marzo 2016 consid. 2.11. (cfr. consid. 2.6.). Anche da questo profilo, dunque, va negato all'assicurato il diritto all'indennità di disoccupazione.